

N. R.G. 16377/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale con i seguenti magistrati

Dott. Angelo Mambriani	Presidente
Dott.ssa Amina Simonetti	Giudice rel
Dott Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16377/2020** promossa da:

FABRIZIO D'AGOSTINO (C.F. DGSFRZ83B04F133F), con il patrocinio dell'avv. LAURA SETTIMI , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SETTIMI in Milano Corso di Porta Vitoria, n. 28 PEC laura.settimi@como.pecavvocati.it

ATTORE

contro

COOPERATIVA EDIFICATRICE LA VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 03526890151), in persona del legale rappresentante in carica p.t. sig Flavio Motta, con il patrocinio dell'avv. ELISA GAIANI e dell'avv. VINCENZA BIANCHI, elettivamente domiciliata in VIA PO, 13 20032 CORMANO presso il difensore avv. GAIANI, PEC vincenza.bianchi@milano.pecavvocati.it
elisa.gaiani@milano.pecavvocati.it

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue

ATTORE

Preliminarmente aderisce alla eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta con compensazione delle spese;

nel merito come da atto di citazione e quindi:

ACCERTATA e **DICHIARATA** la nullità della scrittura privata del 04.07.2019 ovvero, in subordine, **ANNULLATA** la scrittura privata del 04.07.2019 per i motivi indicati, **ACCERTARE** e **DICHIARARE** la nullità, annullabilità ovvero l'illegittimità della deliberazione di esclusione del Socio dalla società Cooperativa adottata dal C.d.A. in data 11.02.2020 e notificata il 18.02.2020 in quanto contraria alla legge ed alle disposizioni statutarie e regolamentari, discriminatoria e contraria allo scopo mutualistico ed in ogni caso data l'assenza di gravi inadempienze ex art. 2533 co. II c.c. ascrivibili al Socio e, per l'effetto, conferire con effetto *ex*



tunc a quest'ultimo tutti i diritti inerenti a tale carica, compreso il godimento dell'alloggio sociale di cui era già assegnatario.

Con ogni Con ogni più ampia riserva istruttoria nonché con vittoria di spese diritti ed onorari, rifuse I.V.A. e C.P.A da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

CONVENUTA

in via preliminare:

-dichiarare l'incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale agli artt. 12 e 34;

Nel merito:

Rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni illustrate in narrativa e **conseguentemente condannare** il sig. D'Agostino alla **rifusione delle spese di lite**.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione notificata il 12 maggio 2020 Fabrizio D'Agostino ha convenuto in giudizio la Cooperativa edificatrice La Vittoria e

- ha chiesto di accertare la nullità o, in subordine, l'annullabilità della scrittura privata 4 luglio 2019 con cui si era impegnato a non protrarre oltre il 30.12.2019 l'ospitalità della sig.ra Allajbeu Baftisha,
- e ha impugnato la delibera di esclusione quale socio dalla cooperativa adottata l'11 febbraio 2020 dal Consiglio di Amministrazione dell'ente sul presupposto dell'inadempimento da parte del socio all'impegno assunto con la scrittura privata 4 luglio 2019.

L'attore, premesso in fatto che l'ospitalità protratta oltre il termine concordato con la cooperativa a luglio 2019 riguarda la sig.ra Allajabeu Batisha e i suoi figli tra cui il minore David di cui è il padre, ha dedotto a fondamento dell'impugnativa la contrarietà della decisione della Cooperativa di escluderlo come socio, facendogli così perdere il diritto di assegnazione dell'alloggio, al diritto fondamentale costituzionalmente rilevante di coabitazione con la sua famiglia di fatto.

La Cooperativa si è costituita, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art 12 comma 2 dello Statuto, nel merito ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda sostenendo con vari argomenti la legittimità e dell'accordo di luglio 2019 intercorso con il socio e della successiva delibera di esclusione.

Accolta la richiesta cautelare preliminare di sospensiva della efficacia della delibera del CdA dell'11 febbraio 2020, alla successiva prima udienza ex art 183 cpc le difese hanno chiesto la rimessione immediata della causa dinanzi al Collegio sulla questione di competenza arbitrale, aderendo la difesa dell'attore alla eccezione compromissoria con compensazione delle spese processuali, mentre la convenuta¹ ha insistito per la condanna dell'attore alla rifusione delle spese.

Le domande introdotte in giudizio dall'attore, sia quella avente ad oggetto la nullità o l'annullamento dell'accordo intercorso tra il socio e la Cooperativa siglato il 4 luglio 2019, sia l'impugnazione della delibera di esclusione del socio D'Agostino, adottata dal Consiglio di amministrazione della

¹ Deve darsi atto che in udienza preliminarmente la difesa dell'attore ha proposto alla convenuta, che non ha accettato, di abbandonare la controversia a spese compensate posto che l'ospitalità concessa da D'Agostino alla Allajabeu Batisha era nelle more del processo venuta meno.



Cooperativa alla riunione dell'11.02.2020, appartengono alla competenza del Collegio arbitrale in applicazione delle clausole statutarie n. 12 comma 2 e n. 34.

Quanto alla impugnazione della delibera del CdA della Cooperativa 11.2.2020 di esclusione del socio D'Agostino la competenza del Collegio Arbitrale si fonda sulla clausola 12 comma 2 dello Statuto che stabilisce "*...Il socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione*".

L'art 34 dello Statuto pone poi la competenza del Collegio Arbitrale per "*Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Società o fra i soci fra loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*".

La clausola 34 statutaria compromissoria è valida perché nei commi successivi stabilisce che il collegio arbitrale sia composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

L'arbitrato avendo ad oggetto la validità di una delibera è rituale, come posto dallo stesso art 34 comma 5 dello Statuto che ricalca il contenuto dell'art 36 D Lgs 5/2003. La norma statutaria, sebbene espressamente si riferisca alle delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione dal momento che entrambe le tipologie di delibere sono impugnabili, in mancanza di clausola compromissoria, dal socio davanti alla autorità giudiziaria, una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perché porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali (Cass civ n. 1101/2016).

Posto ciò, si rileva che la prima domanda posta in citazione di nullità o annullamento dell'accordo 4 luglio 2019 ha ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale atteso che con la suddetta scrittura la Cooperativa e il socio D'Agostino avevano inteso regolare in concreto la facoltà di ospitalità del socio nella situazione particolare in cui il socio si trovava e previsto che in caso di violazione dell'impegno assunto dal socio, ovvero far cessare l'ospitalità entro il 30.12.2019, il medesimo sarebbe stato escluso quale socio dalla Cooperativa.

La questione della devoluzione della controversia al Collegio Arbitrale non è controversa tra le parti avendo la difesa dell'attore aderito alla eccezione di compromesso sollevata dalla convenuta.

L'adesione dell'attore alla eccezione di arbitrato non toglie, per altro, al Tribunale la potestà decisoria, non trattandosi di adesione su questione di competenza semplice ex art 38 comma 2 cpc, quindi l'eccezione di compromesso va decisa e la decisione assunta con sentenza stante il disposto dell'art 819 ter comma 1 cpc.

L'eccezione di compromesso, per quanto sopra detto, richiamate le clausole statutarie 12 e 34, è fondata, come riconosciuto anche dall'attore, e va pertanto accolta dichiarando l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il collegio Arbitrale ex art 12 comma 2 dello Statuto della Cooperativa dinanzi al quale la causa andrà riassunta.

Le spese vanno interamente compensate tra le parti considerando la non contestazione dell'attore sulla questione di arbitrato sollevata dalla convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l'eccezione di compromesso sollevata dalla Cooperativa Edificatrice La Vittoria rientrando la controversia nella competenza del collegio Arbitrale.



Compensa interamente le spese processuali.

Milano, 7 gennaio 2021

Il Giudice est.
Amina Simonetti

Il Presidente
Angelo Mambriani

